

| | |
|---------------------|-------------|
| SICILIA | SUD E ISOLE |
| TOSCANA | CENTRO |
| TRENTINO ALTO ADIGE | NORD |
| UMBRIA | CENTRO |
| VALLE D'AOSTA | NORD |
| VENETO | NORD |

21A01024

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 gennaio 2021.

Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, istitutivo di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere, attraverso l'agevolazione della nascita e dello sviluppo di società cooperative, la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 17 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti in favore delle piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori

agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modificazioni e integrazioni;


Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il predetto regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e, in particolare, il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni;



Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione», così come modificata dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 17, che disciplina le modalità di intervento del Ministero dello sviluppo economico, attraverso la partecipazione al capitale di società finanziarie appositamente costituite, a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove è previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti «al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, ove è prevista la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare l'art. 24, comma 33, ove è previsto che il diritto alla ripetizione delle agevolazioni revocate costituisce credito privilegiato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, con cui è stato adottato il regolamento recante la disci-

plina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Considerata l'esigenza di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle società cooperative, già previsto dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, attraverso, tra l'altro, l'ampliamento della platea delle possibili società beneficiarie e l'incremento del sostegno finanziario concedibile;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare un nuovo regime di aiuti nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «legge n. 296/2006»: la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», limitatamente all'art. 1, comma 845;

c) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;


d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

e) «società finanziarie»: le società finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni;

f) «società cooperative»: le società cooperative, di piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell'allegato 1 al regolamento di esenzione, nelle quali la società finanziaria che concede il finanziamento agevolato acquisisca ovvero abbia già acquisito una partecipazione temporanea di minoranza, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

g) «FCS»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

h) «decreto 8 marzo 2013»: il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013 recante le modalità di intervento del FCS;



i) «regolamenti di esenzione»: il regolamento di esenzione e il regolamento di esenzione agricoltura;

l) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea;

m) «regolamento di esenzione agricoltura»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

n) «regolamenti *de minimis*»: il regolamento *de minimis*, il regolamento *de minimis* agricoltura e il Regolamento *de minimis* pesca;

o) «regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

p) «regolamento *de minimis* agricoltura»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

q) «regolamento *de minimis* pesca»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

r) «regolamento registro nazionale aiuti»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

s) «TFUE»: trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già trattato che istituisce la Comunità europea;

t) «ESL»: l'equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del regolamento *de minimis*, del regolamento *de minimis* pesca e del regolamento *de minimis* agricoltura;

u) «comunicazione n. 14/08»: comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

v) «Tasso di base»: tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

z) «Codice antimafia»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

aa) «impresa unica»: l'impresa unica così come definita dagli articoli 2, comma 2, dei regolamenti *de minimis*;

ab) «produzione primaria di prodotti agricoli»: l'attività definita dal punto 9 dell'art. 2 del regolamento di esenzione.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge n. 296/2006, istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, secondo le modalità previste dall'art. 15, commi 4 e 5.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49:

a) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;


b) non qualificabili come «imprese in difficoltà» ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di esenzione;

c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative:

a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.



Art. 4.

Risorse finanziarie

1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto 8 marzo 2013, sono utilizzate le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero n. 7342 - «Piano di gestione 21», n. 2308 - «Piano di gestione 1», n. 7483 - «Piano di gestione 1» e n. 7483 - «Piano di gestione 5», che sono versate alla contabilità speciale n. 1201 del FCS e iscritte nella sezione del FCS dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono altresì essere finanziate con risorse provenienti da Programmi operativi cofinanziati con Fondi Strutturali, nell'attuazione di azioni, previste nei predetti Programmi operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del presente decreto.

Art. 5.

Agevolazione concedibile

1. A valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 4, le società finanziarie possono concedere alle società cooperative di cui all'art. 3 finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6.

2. I finanziamenti di cui al comma 1:

a) hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;

b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;

c) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;

d) nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo del programma di investimento;

e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).

3. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/08. È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle società cooperative beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla comunicazione n. 14/08.

4. Per le sole società cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.

5. L'agevolazione di cui al presente decreto è concessa ai sensi:

a) dell'art. 17 del regolamento di esenzione e nei limiti delle intensità massime di aiuto ivi previste, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della società cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla società finanziaria, conforme agli obiettivi previsti, alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso Regolamento di esenzione. Qualora la società cooperativa beneficiaria operi in settori esclusi dall'applicazione del regolamento di esenzione, l'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 e 17 del regolamento di esenzione agricoltura ovvero dal regolamento *de minimis* pesca;

b) del pertinente regolamento *de minimis*, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso alla società cooperativa per esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all'attività di impresa.

6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, come previsto dall'art. 4, comma 2, l'agevolazione di cui al presente decreto può essere concessa nel rispetto di tutti i vincoli previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

7. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto delle restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno europeo previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

8. Nel caso in cui le agevolazioni di cui al comma 1 vengano concesse per le finalità di cui al comma 5, lettera a), il programma di investimento deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga. Il mancato rispetto di tale termine può determinare la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f).

9. Nel caso di società cooperative non aventi sede legale nel territorio italiano, la società cooperativa deve avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede operativa in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.

10. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 6.

Iniziative ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai regolamenti *de minimis* di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative come individuate all'art. 3 del presente decreto.



Art. 7.

Spese ammissibili

1. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera *a*), sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esenzione applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la società cooperativa ovvero dal regolamento *de minimis* pesca.

2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera *b*), sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti all'attività d'impresa e coerenti con le iniziative di cui all'art. 6, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti *de minimis* applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la società cooperativa.

Art. 8.

Presentazione e valutazione delle richieste

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse.

3. Le richieste di finanziamento agevolato sono presentate dalle società cooperative interessate alle società finanziarie con le modalità previste dal decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 15, comma 1.

4. Le richieste di cui al comma 3 sono valutate dalle società finanziarie sulla base dei seguenti criteri e secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 15, comma 1:

a) sussistenza, in capo alla società cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente decreto per l'accesso all'agevolazione;

b) conformità degli obiettivi del finanziamento alle finalità di cui all'art. 6;

c) validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e adeguato merito creditizio della società cooperativa richiedente, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale e alle capacità di rimborso, anche previsionali, dei finanziamenti in essere.

5. In relazione alle richieste di finanziamento positivamente valutate, le società finanziarie procedono alla delibera del finanziamento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di finanziamento completa, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990.

6. La delibera di finanziamento agevolato è condizionata al positivo esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, delle verifiche richieste dal regolamento re-

gistro nazionale aiuti, all'accertamento della regolarità contributiva della società cooperativa, nonché alla verifica della disponibilità delle risorse da parte del Ministero.

7. Le società finanziarie procedono alla stipula del contratto di finanziamento agevolato con le società cooperative entro il termine di centottanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della disponibilità delle risorse, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 15, comma 1.

Art. 9.

Erogazione del finanziamento agevolato

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, le società finanziarie, presentano al Ministero richiesta di trasferimento delle risorse di cui all'art. 4 sul conto corrente bancario di cui all'art. 14, comma 2.

2. Nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera *b*), le società finanziarie richiedono il trasferimento delle risorse al Ministero entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ed effettuano l'erogazione alla società cooperativa in unica soluzione entro trenta giorni dall'accredito delle risorse sul conto corrente di cui all'art. 14, comma 2.

3. Nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso per la realizzazione, da parte della società cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera *a*), le società finanziarie effettuano l'erogazione in più soluzioni in relazione a stati di avanzamento lavori, fatta salva l'eventuale erogazione in anticipazione regolata dal contratto di finanziamento nella misura massima del 25 per cento del finanziamento concesso.

4. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal programma di investimento.

5. L'erogazione per stati di avanzamento del programma è disposta sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte della società cooperativa, nei tempi e secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'art. 15, comma 1.

6. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, che può essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 25 per cento del finanziamento, è comunque subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione di idonea documentazione, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'art. 15, comma 1.

7. La società cooperativa trasmette alla società finanziaria, entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma, una relazione finale concernente il programma effettivamente realizzato, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'art. 15, comma 1.

8. Il decreto di cui all'art. 15, comma 1, specifica le condizioni e le modalità di erogazione del finanziamento agevolato, ivi inclusa la documentazione da



presentare a corredo della relativa richiesta e alla richiesta di erogazione del saldo, nonché i termini per l'istruttoria della società finanziaria e per l'erogazione del finanziamento.

9. Ciascuna erogazione è in ogni caso condizionata al positivo esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, all'accertamento della regolarità contributiva della società cooperativa e all'esperimento delle verifiche previste dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 10.

Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa alla società cooperativa beneficiaria, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo «*de minimis*», nel rispetto delle condizioni e delle intensità di aiuto massime stabilite dal regolamento di esenzione, dal Regolamento di esenzione agricoltura e dai regolamenti *de minimis* applicabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettere *a*) e *b*), in relazione al settore di attività economica in cui opera la società cooperativa beneficiaria.

2. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dei Regolamenti di esenzione, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensità massima prevista dal regolamento di riferimento, la società finanziaria provvede a ridurre l'ammontare del finanziamento agevolato nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento applicabile in relazione al settore di attività economica in cui opera la società cooperativa beneficiaria.

3. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dei regolamenti *de minimis*, comporti il superamento dei limiti di ESL per impresa unica su tre esercizi finanziari, come previsto dai regolamenti *de minimis*, la società finanziaria provvede a ridurre l'ammontare del finanziamento agevolato nel rispetto del massimale in termini di ESL previsto dal regolamento applicabile in relazione al settore di attività economica in cui opera la società cooperativa beneficiaria.

Art. 11.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. Le società cooperative beneficiarie delle agevolazioni trasmettono alle società finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative agevolate.

2. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di un programma di investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera *a*), le società finanziarie effettuano controlli, eventualmente anche tramite verifica in loco, sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, le società finanziarie trasmettono al Ministero la relazione annuale di gestione, recante informazioni analitiche circa l'andamento dei finanziamenti agevolati concessi e le posizioni in essere, redatta secondo le modalità disciplinate con i decreti di cui all'art. 15 comma 2.

4. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sia sulle società cooperative finanziate - al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni - sia sull'attività svolta dalle società finanziarie.

5. Per le attività di controllo di cui al comma 4, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Per le iniziative eventualmente agevolate con risorse dei Fondi Strutturali trovano applicazione gli obblighi in materia di controllo e monitoraggio previsti dalla vigente normativa unionale. Per tali iniziative, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

Art. 12.

Revoche

1. L'agevolazione di cui al presente decreto è revocata dalla società finanziaria nei seguenti casi:

a) accertamento dell'assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto per fatti imputabili alla società cooperativa beneficiaria;

b) la società cooperativa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) fallimento della società cooperativa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima società di altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;


d) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 10;

e) mancata restituzione di due rate consecutive del finanziamento agevolato;

f) per le agevolazioni concesse a fronte di investimenti di cui all'art. 5, comma 5, lettera *a*), la mancata realizzazione del programma di investimento entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero entro il termine concesso ai sensi dell'art. 13, comma 2;

g) utilizzo - totale o parziale - del finanziamento agevolato per scopi diversi da quelli per cui il finanziamento agevolato è stato concesso ed erogato alla società cooperativa;

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), la società cooperativa beneficiaria restituisce alla società finanziaria gli interessi sulle rate rimborsate, calcolati al tasso di cui all'art. 5, comma 3, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate.



3. Nei casi di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* la società cooperativa restituisce il capitale ancora a scade- re maggiorato degli interessi al tasso di cui all'art. 5, comma 3, dalla data di risoluzione del contratto di finan- ziamento e fino alla data dell'effettiva restituzione alla società finanziaria delle somme dovute.

4. La revoca del finanziamento determina la risoluzio- ne del contratto di finanziamento in attuazione delle rela- tive previsioni, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 15, comma 1.

5. A seguito della delibera di revoca del finanziamento, le società finanziarie procedono a comunicare alle società cooperative, a mezzo posta elettronica certificata, l'avve- nuta risoluzione del contratto di finanziamento stipulato, in attuazione delle relative previsioni, e a richiedere la restituzione degli importi dovuti.

6. Le società cooperative procedono alla restituzione degli importi dovuti entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.

Art. 13.

Variazioni

1. Le società finanziarie possono accordare, su speci- fica richiesta della società cooperativa corredata da una relazione illustrativa, una variazione del programma di investimento ammesso al finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera *a)*, previa verifica del- la conformità della variazione alle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Su richiesta motivata della società cooperativa e per ragioni connesse alla realizzazione del programma di investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera *a)*, le società finanziarie possono concedere una proroga del termine previsto per la conclusione dei programmi di investimen- to fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 8.

Art. 14.

Rapporti con le società finanziarie

1. I rapporti tra il Ministero e le società finanziarie re- lativi allo svolgimento delle attività di gestione dell'in- tervento sono regolamentati da una apposita convenzio- ne con la quale sono, altresì, determinati gli oneri per lo svolgimento dell'attività di istruttoria, monitoraggio e controllo delle iniziative, così come specificate nel de- creto di cui all'art. 15, comma 1, che sono posti a carico delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento nella misura massima del 2 per cento delle risorse stesse.

2. Ai fini della gestione dell'intervento agevolativo le società finanziarie detengono un apposito conto corrente bancario.

3. Gli interessi maturati sul predetto conto corrente, al netto delle spese di gestione del medesimo conto, sono versati annualmente dalle società finanziarie al Ministe- ro, con le modalità e i termini indicati con i decreti di cui all'art. 15, comma 2.

4. Le società finanziarie versano, con le modalità e nei termini stabiliti con i decreti di cui all'art. 15, comma 2, le somme rivenienti dal pagamento, da parte delle società coo-

perative, delle rate dei finanziamenti agevolati. Tali somme sono utilizzate dal Ministero per il finanziamento di nuovi interventi ai sensi di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Con decreto del direttore generale per gli incenti- vi alle imprese del Ministero sono stabiliti gli schemi, i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l'erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla re- voca delle agevolazioni.

2. Con successivi decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono definite le modalità di espletamento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11, nonché la documentazio- ne utile al monitoraggio delle iniziative finanziate, gli schemi per la relazione annuale di cui all'art. 11, com- ma 3, e fornite ulteriori precisazioni, chiarimenti e det- tagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

3. In allegato al decreto di cui al comma 1 è riporta- to l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di finanziamento presentate dalle società coope- rative a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nel sito istituzionale del Ministero.

5. Alle richieste di finanziamento presentate preceden- temente alla data di pubblicazione del decreto di cui al com- ma 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 e al decreto del direttore generale degli incentivi alle imprese 16 aprile 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga- ni di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 79

21A00982

DECRETO 8 febbraio 2021.

Approvazione del «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2018».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, re- cante valutazione degli effetti di determinati piani e pro- grammi sull'ambiente;

